

Circolare 3/2019

INFORMAZIONI SULL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con la presente informativa si indicano alcune specifiche utili per l'emissione della fattura elettronica, obbligatoria dal 2019 per la quasi totalità dei contribuenti.

Cosa fare quando una fattura risulta “non consegnata”?

Nel caso di **fattura B2B** è necessario contattare il cliente ed informarlo di quanto avvenuto. Potrebbe, ad esempio, essere usato un messaggio del seguente tenore: «Gentile cliente, la informiamo che la fattura n. XX del GG/MM/AA (di cui trova pdf di cortesia in allegato) è stata emessa ed inoltrata al Sistema di Interscambio. Tuttavia il nostro sistema di emissione ci segnala che, pur essendo la fattura correttamente emessa ed elaborata, il Sistema di Interscambio non è stato in grado di consegnare la fattura; di conseguenza dovrà riceverla direttamente dalla sua area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, come espressamente indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 al paragrafo 3.3 e successivi».

Se si è emessa **una fattura a un consumatore privato senza partita IVA (B2C)** e la fattura risulta correttamente trasmessa ma “non consegnata”, non bisogna far nulla. Nel B2C (ma lo stesso discorso può essere fatto per fatture emesse a soggetti esonerati quali minimi e forfettari) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si consegna copia analogica (carta, pdf, etc) e si procede all'invio di fattura elettronica utilizzando il codice destinatario convenzionale “0000000”, che si limita a inoltrare al SdI senza inoltrare la fattura ad alcuna PEC o canale di destinazione. L'esito di fattura “non consegnata” indica appunto una fattura correttamente elaborata dal Sistema di Interscambio (ma non, ovviamente, ad un destinatario finale) e non necessita di ulteriore lavoro.

Lo stesso vale se risulta trasmessa ma non consegnata una fattura emessa **a un ente non commerciale/condominio/società semplice senza partita IVA (B2C)**. Anche in questi casi l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si consegna copia analogica (carta, pdf, etc) e si procede all'invio di fattura elettronica utilizzando il codice destinatario convenzionale “0000000”, che si limita a inoltrare

al SdI senza inoltrare la fattura ad alcuna PEC o canale di destinazione. L'esito di fattura “non consegnata” indica appunto una fattura correttamente elaborata dal Sistema di Interscambio (ma non, ovviamente, ad un destinatario finale) e non necessita di ulteriore lavoro.

Cos'è la “copia di cortesia” di una fattura e si è obbligati a inviarla al cliente?

Dal 1 gennaio 2019 si identifica quale copia di cortesia di una fattura qualunque documento contenente gli elementi minimi obbligatori previsti dall'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972 prodotto in formato analogico o cartaceo. Tale documento non è valido a fini fiscali né per l'emittente né per il ricevente, a nulla rilevando di averlo inviato allo SdI quale allegato della fattura xml. Sarà pertanto opportuno inserire un'indicazione del tipo: «Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. L'originale della fattura è stato inviato allo SdI ed è consultabile all'interno dell'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate».

Solo nel caso di emissione di fattura a soggetti B2C e/o a soggetti non stabiliti esteri sono tenuto a consegnarne copia al cliente (a meno di sua espressa rinuncia in tal senso). Anche in questo caso, però, per l'emittente, la copia della fattura consegnata non ha alcun valore fiscale. Infatti nel caso in cui un controllo documentale rilevi

la difformità tra l'esemplare consegnato al cliente e il file xml inviato allo SdI, sarà quest'ultimo ad essere considerato valido, a meno che il ricevente possa produrre prova contraria producendo, per esempio, copia del pagamento eseguito.

Fattura elettronica duplicata

Già nel 2018 avevo registrato il mio codice destinatario presso l'ADE, a fine dicembre ho fatto acquisti presso un punto vendita della GdO chiedendo la fattura che mi è stata immediatamente consegnata in formato cartaceo e che ho provveduto a registrare in contabilità. Con sorpresa, il 02 gennaio 2019 ricevo la fattura elettronica per lo stesso acquisto. Cosa devo fare?

Trattandosi di operazione effettuata prima dell'inizio dell'obbligo, con fattura cartacea immediata validamente emessa e consegnata, senza una esplicita accettazione della fattura elettronica in quanto tale da parte del destinatario, si ritiene che la registrazione effettuata in contabilità nel 2018 non debba essere modificata.

Ho ricevuto una fattura elettronica priva di Importo totale, è corretta?

L'importo complessivo non è un elemento prescritto dall'art. 21 del DPR 633/72. La fattura è corretta e valida. Certo, per pagarla sarà necessario armarsi di calcolatrice e fare le somme.

Devo conservare a norma le sole fatture elettroniche emesse e ricevute o anche le notifiche di esito e i file dei metadati di trasmissione?

È necessario conservare non solo le fatture, ma anche le informazioni che accertano il transito attraverso il Sistema di Interscambio. Per fare ciò è possibile conservare notifiche di esito (per le FE emesse) e file dei metadati di trasmissione (per le fatture ricevute). In alternativa, è possibile indicare i dati di trasmissione (es. l'identificativo univoco idFile) all'interno dei metadati di conservazione. Ricordiamo infatti che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda non solo il formato del file (XML formato fattura PA), ma anche la consegna dello stesso attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Quanto tempo c'è per inviare la fattura allo SdI (dopo la data fattura)

Sicuramente fino al 30 giugno 2019 (30 settembre per i contribuenti mensili) è possibile spedire al SdI fatture elettroniche entro il termine di liquidazione dell'IVA. Per cui è certamente possibile oggi spedire una fattura con data della scorsa settimana. Per chiarire con un esempio, la fattura data 7 gennaio 2019 può essere spedita senza sanzioni entro il 16 febbraio 2019 se contribuente mensile o addirittura entro il 16 maggio 2019 se contribuente trimestrale. Attenzione però che il cliente che attende la fattura, se non la riceve entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, sarà tenuto ad emettere la cosiddetta "Autofattura denuncia" ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, versare l'IVA e, verosimilmente, richiederla al fornitore che non ha emesso la fattura, nel caso in cui avesse pagato anticipatamente.

E' obbligatorio per il cliente estero fare la fattura elettronica ?

Chi lavora con clienti esteri può in ogni caso continuare a inviare loro fatture in formato cartaceo (ad esempio in PDF) assicurandosi però di seguire la numerazione usata per l'emissione delle fatture elettroniche ai clienti italiani. Se si fossero emesse fatture elettroniche 1, 2, 3 a clienti italiani (o meglio "soggetti passivi IVA residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ma solo se dispongono in Italia di uno stabile

organizzazione"), la fattura 4 potrà essere inviata al cliente estero solo in formato cartaceo. Si potrà quindi riprendere dal numero 5 per le successive fatture elettroniche verso i clienti italiani.

I dati delle fatture cartacee inviate ai clienti stranieri senza passare per il SdI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate dovranno però essere comunicati mediante la predisposizione del cosiddetto esterometro.

Si tratta di un adempimento in più al quale si potrebbe essere esposti anche mensilmente.

Conviene quindi, anche per l'emissione di fatture a soggetti non residenti (estero), rivolgersi agli strumenti per la gestione della fatturazione elettronica.

E' opportuno creare fatture elettroniche per i clienti esteri indicando XXXXXXX nel campo *codice destinatario* insieme con il numero di partita IVA del destinatario con sede in uno Stato dell'Unione Europea oppure OO 9999999999 per i soggetti "extra UE in quanto privi di numero di partita iva .

Si ricorda, invece, che vige ancora l'obbligo per il modello intrastat mensile o trimestrale.

E' obbligatorio inviare le fatture fuori campo iva

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita iva inesistente o cessata il sdI scarta questa fattura ?

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SE LA PARTITA IVA DEL CLIENTE RISULTA ANCORA ATTIVA PRIMA DI EMETTERE FATTURA (SITO AGENZIA ENTRATE CONTROLLO PARTITE IVA)

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata cosa devo fare

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte dei moduli polivalenti delle fatture/ricevute fiscali acquistati presso le tipografie ?

L'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 non in formato elettronico ma cartacee oppure via email ?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Nell'ambito della fattura elettronica e' possibile l'uso della fattura differita ?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 31 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 31 gennaio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Dal 01 gennaio quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore di condominio ?

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale". Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018: 1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente; 2. valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI; 3. consegneranno una copia della fattura

elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa. Si coglie l'occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari verso operatori iva non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

L'articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro". FAQ n. 25 pubblicata il 27 novembre 2018

E' possibile portare in detrazione l'iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile a detto periodo ?

Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio? Risposta L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Con quali modalità posso ricevere le fatture ?”

Il soggetto passivo IVA può scegliere di **ricevere le fatture** mediante:

- un sistema di posta elettronica certificata;
- uno degli specifici canali di colloquio accreditati con il Sistema di Interscambio codice univoco di una piattaforma
- Una volta indicato in fattura l'indirizzo PEC o il codice destinatario del cessionario o committente, quest'ultimo lo riceverà sul relativo canale. In alternativa ai suddetti canali, l'emittente indicherà nel campo **"codice destinatario"** della fattura un **codice convenzionale ("0000000")** rendendo disponibile da parte del Sistema di Interscambio:
- l'originale della fattura elettronica sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'interno di un'area riservata al cessionario o committente;
- un duplicato informatico della fattura sul medesimo sito web, in un'area riservata al cedente o prestatore.

La **determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica** varia quindi a seconda della **tipologia di destinatario** e delle **modalità di recapito**. A partire da tale data decorrevano, fino all'entrata in vigore del D.L. 119/2018, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio della detrazione. Con l'entrata in vigore del suddetto Decreto, l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) introduce un'importante modifica in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Rimangono fermi, in ogni caso, i “vecchi” termini dell'esercizio del diritto di detrazione riguardo ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente il cui documento è pervenuto l'anno successivo.

Riassumendo, le **modalità di recapito** si distinguono a seconda della **tipologia di soggetto destinatario**:

- **soggetto passivo IVA:**
 - o PEC e canale telematico per il colloquio con il SDI (Codice di Interscambio);
 - o area riservata del sito web Fatture e corrispettivi;
- **soggetto privato consumatore:**
 - o area riservata del sito web Agenzia Entrate.

Cosa fare se una fattura risulta non consegnata e quando devo inviare la copia di “cortesia”?

Il nostro sistema di emissione potrebbe segnalare che, pur essendo la fattura correttamente emessa ed elaborata, il Sistema di Interscambio non è stato in grado di consegnare la fattura; di conseguenza il cliente dovrà riceverla direttamente dalla sua area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, come espressamente indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 al paragrafo 3.3 e successivi». Nel caso di **fattura B2B** (cliente ditta) è necessario contattare il cliente ed informarlo di quanto avvenuto. Potrebbe, ad esempio, essere usato un messaggio del seguente tenore: «Gentile cliente, la informiamo che la fattura n. XX del GG/MM/AA (di cui trova pdf di cortesia in allegato) è stata emessa ed inoltrata al Sistema di Interscambio

Se si è emessa **una fattura a un consumatore privato senza partita IVA (B2C)** e la fattura risulta correttamente trasmessa ma “non consegnata”, non bisogna far nulla. Nel B2C (ma lo stesso discorso può essere fatto per fatture emesse a soggetti esonerati quali minimi e forfettari) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si consegna copia analogica (carta, pdf, etc) e si procede all'invio di fattura elettronica utilizzando il codice destinatario convenzionale “0000000”, che si limita a inoltrare al SdI senza inoltrare la fattura ad alcuna PEC o canale di destinazione. L'esito di fattura “non consegnata” indica appunto una fattura correttamente elaborata dal Sistema di Interscambio (ma non, ovviamente, ad un destinatario finale) e non necessita di ulteriore lavoro.

Lo stesso vale se risulta trasmessa ma non consegnata una fattura emessa **a un ente non commerciale/condominio/società semplice senza partita IVA (B2C)**. Anche in questi casi l'Agenzia delle

Entrate ha precisato che si consegna copia analogica (carta, pdf, etc) e si procede all'invio di fattura elettronica utilizzando il codice destinatario convenzionale "0000000", che si limita a inoltrare al SdI senza inoltrare la fattura ad alcuna PEC o canale di destinazione. L'esito di fattura "non consegnata" indica appunto una fattura correttamente elaborata dal Sistema di Interscambio (ma non, ovviamente, ad un destinatario finale) e non necessita di ulteriore lavoro.

Dal 1 gennaio 2019 si identifica **quale copia di cortesia** di una fattura qualunque documento contenente gli elementi minimi obbligatori previsti dall'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972 prodotto in formato analogico o cartaceo. Tale documento non è valido a fini fiscali né per l'emittente né per il ricevente, a nulla rilevando di averlo inviato allo SdI quale allegato della fattura xml. Sarà pertanto opportuno inserire un'indicazione del tipo: «Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. L'originale della fattura è stato inviato allo SdI ed è consultabile all'interno dell'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate».

Negli altri casi quindi se l'invio non dà segnalazioni la copia di cortesia non è obbligatoria nel B2B. E' lo SdI che consegna al mio cliente e il soggetto emittente se vuole invia al proprio cliente una copia di cortesia ma non è obbligato. Solo nel caso in cui i clienti siano privati (B2C, consumatori senza partita Iva ma dotati di solo codice fiscale) o soggetti esteri, siamo obbligati a inviare una copia della fattura inviata allo SdI anche al mio cliente che, altrimenti non ha modo di riceverla. Infatti in questi casi la fattura da me emessa risulta consegnata allo SdI che però mi segnala l'impossibilità di recapito al cliente.

Anche in questo caso, però, per l'emittente, la copia della fattura consegnata non ha alcun valore fiscale. Infatti nel caso in cui un controllo documentale rilevi la difformità tra l'esemplare consegnato al cliente e il file xml inviato allo SdI, sarà quest'ultimo ad essere considerato valido, a meno che il ricevente possa produrre prova contraria producendo, per esempio, copia del pagamento eseguito.

Da quale momento la fattura elettronica ricevuta mi consente di detrarre l'iva ?

Con l'entrata in vigore del suddetto Decreto, l'articolo 14 D.L. 119/2018 introduce un'importante modifica in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l'articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Rimangono fermi, in ogni caso, i "vecchi" termini dell'esercizio del diritto di detrazione riguardo ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente il cui documento è pervenuto l'anno successivo. Riassumendo, le **modalità di recapito** si distinguono a seconda della **tipologia di soggetto destinatario**:

- **soggetto passivo IVA:**
 - o PEC e canale telematico per il colloquio con il SDI (Codice di Interscambio);
 - o area riservata del sito web Fatture e corrispettivi;
- **soggetto privato consumatore:**
 - o area riservata del sito web Agenzia Entrate.

Il Provvedimento Agenzia Entrate n.89757 del 30.04.2018 chiarisce quali sono gli effettivi momenti in cui si intendono ricevute le fatture elettroniche da parte dei soggetti destinatari, in quanto è da tale momento che si

realizzano i presupposti volti alla detrazione IVA. Nello specifico è previsto che per il **soggetto passivo IVA** che si avvale di un **canale telematico di colloquio con il Sistema di Interscambio**, che può quindi essere collegato ad un indirizzo PEC, o ad un proprio codice di interscambio od in alternativa al codice di interscambio di un Provider, il momento di ricezione si realizza alla data resa disponibile al destinatario secondo le modalità previste dallo specifico canale di ricezione prescelto. Diversamente, se il suddetto soggetto passivo si avvale dell'utilizzo dell'**Area riservata del sito web Agenzia Entrate**, il momento di ricezione coincide con la data di presa visione della fattura da parte del cessionario o committente. Da ultimo occorre precisare che la fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio e successivamente **scartata** si considera come non emessa e pertanto il momento di ricezione/detrazione non rileva.

L'emissione della fattura differita prevede indicazione del dettaglio delle operazioni ?

Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al sistema di interscambio ? se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di

Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

I documenti quali la c.d. fattura proforma riportanti sensi dell'art 21 è possibile ricorrere alla fattura differita anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso emissione della fattura differita prevede indicazione del dettaglio delle operazioni ?

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo

Risposta:

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

Se un fornitore non invia la fattura elettronica il contribuente perde la possibilità di detrarre l'iva ?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa. Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti

Le fatture verso clienti business o privati residente a Livigno e Campione d' Italia devono essere fatture elettroniche?

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15). Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "00000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

Come inserire nelle fatture le spese anticipate e sostenute in nome e per conto del cliente nella fattura elettronica ?

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").

Fattura emessa dal commerciante al dettaglio nei confronti dei cliente che la richiedono al posto dello scontrino o ricevuta

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]». In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA. Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale. Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando: - nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE"); - nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo "RiferimentoNumero" il numero

progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

Fattura emessa per operazioni non imponibili a seguito di ricezione di lettera d'intento da esportatore abituale

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni di intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in **non imponibilità Iva** nei limiti del *plafond* disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di **verificare la dichiarazione d'intento ricevuta** dal proprio cliente **prima dell'effettuazione dell'operazione**, ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972. Tale momento coincide con la consegna o spedizione nelle **vendite di beni mobili** (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle **prestazioni di servizi**, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La **verifica della ricevuta di presentazione** deve essere effettuata inserendo il protocollo **d'invio** nell'apposita funzione "*Verifica ricevuta dichiarazione di intento*" del sito dell'Agenzia delle entrate.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567),

la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (Es. 000001).

Il fornitore deve **numerare** la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in **apposito registro**, non soggetto a vidimazione o bollatura.

La **numerazione** delle dichiarazioni d'intento deve essere **distinta per competenza**, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente, come da risoluzione n.355803/E/1985: le dichiarazioni d'intento **ricevute nel mese di dicembre**, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una **nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ...** rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la **fattura elettronica** emessa senza Iva deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di **operazione non imponibile**;
- la **natura dell'operazione N3**;
- il **riferimento normativo** dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
- gli **estremi della dichiarazione** di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;
- l'indicazione "**Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)**" e l'importo.

Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'**imposta di bollo da 2 euro**. Con l'introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato "**DatiBollo**", gli elementi da valorizzare ai fini dell'assolvimento dell'imposta:

- "**Bollo Virtuale**" che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del **decreto MEF 17.06.2014** e
- "**Importo Bollo**" che indica l'ammontare dell'imposta (si veda capitolo successivo per l'imposta di bollo)

Il fornitore deve inoltre indicare le fatture emesse nella **dichiarazione annuale Iva - rigo VE31 "Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento"** - e nel **quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute**, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.

Il **plafond** può essere utilizzato dall'**esportatore abituale** per singole operazioni oppure per più operazioni "*fino a concorrenza di euro*". La dichiarazione d'intento presentata dall'esportatore abituale **può essere sospesa** per

un determinato periodo di tempo, previa comunicazione esplicita al fornitore (consigliabile a mezzo pec): a tal proposito, con la **consulenza giuridica 954-6/2018** l'Agenzia ha confermato la possibilità per l'esportatore di non avvalersi del **plafond con riferimento ad alcune operazioni**, legittimando l'emissione di una **fattura con addebito dell'Iva** da parte del cedente/prestatore.

Il fornitore incorre in **sanzioni amministrative** nel caso in cui non segua le procedure richieste. L'**omessa numerazione e annotazione** è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983.

La **mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura** non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro (articolo 8 D.Lgs. 471/1997).

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni **prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato telematicamente** l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate (**articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997**).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento **oltre il limite del plafond disponibile** si applica la sanzione **dal 100 al 200%** dell'Iva per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale **ritardato versamento dell'Iva** (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997).

Con l'istituto del **ravvedimento operoso** è possibile regolarizzare la posizione pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

Bollo su fatture elettroniche: nuove modalità di pagamento dal 1° gennaio 2019

La **marca da bollo** è un **tributo alternativo all'IVA** e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'iva. Il meccanismo generale è il seguente:

- **sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.**
- Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, **la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.**

In ogni caso l'importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di **€ 2.00**.

Nel testo, dopo una comoda tabella di riepilogo della regola generale, le indicazioni per le fattispecie più comuni, soffermandosi sul finale sull'imposta di bollo in caso di fatturazione elettronica e le novità che sono state introdotte dal decreto MEF del 28.12.2018 e nella FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2019.

Fatture cartacee con importi superiori a 77,47 euro	marca da bollo
Fatture elettroniche con importi superiori a 77,47 euro	marca da bollo
Fatture con importi inferiori a 77,47 euro	-
Fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti	marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a €

	77.47
--	-------

Marche da bollo 2019: il principio di alternatività imposta di bollo e Iva

Con il principio di alternatività sono sempre **esenti dalla marca da bollo**:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e
- cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Marca da bollo 2019: chi la deve applicare?

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall'art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni amministrative **sono obbligatoriamente solidali entrambi le parti**, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all'Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l'imposta.

Attenzione: la marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente.

Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura

Imposta di bollo assolta sull'originale

Quando il costo della marca da bollo

- **è a carico del cliente**, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972).
- **grava sul fornitore**, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

Marca da bollo 2019: quali sono le sanzioni?

L'omissione della marca da bollo o l'apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una **sanzione amministrativa**, per ogni singola fattura considerata irregolare, di **importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta** o della maggiore imposta evasa. La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l'acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.

Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.

Marca da bollo 2019: le fattispecie

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

Ambito IVA	operazioni	fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	> € 77,47
Operazioni nel campo IVA	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo
			Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)	esente da bollo
			Art. 74 comma 1	esente da bollo
	Esenti	Esportazioni	Art. 10	marca da bollo
			Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
			Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	Non imponibili	Ser. Internaz.	Art. 9	esente da bollo
		Esportatori abit.	Art. 8 lett. c)	marca da bollo
		Esportazioni ass.	Art. 8-bis	marca da bollo
	Escluse		Art. 15	marca da bollo
Operazioni fuori campo IVA			Art. 2, 3, 4, 5	marca da bollo
		Reg. minimi	DL 98/2011	marca da bollo
		Reg.	Legge stabilità 2015	marca da

*via Valformazza 17 - 20811 Cesano Maderno (Mb)
Tel: 0362/550666 - Fax: 0362/551735
e-mail: romeo@studioromeo.it*

	forfettario		bollo
--	-------------	--	-------

La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).

La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l'imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.

La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzioni assolute purché tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

Imposta di bollo 2019: cosa cambia con la fatturazione elettronica

Con il comunicato stampa 224 del 28 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il comunicato riguardava il decreto MEF 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 del 7.1.2019

In particolare è previsto che **al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.**

Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo

- con addebito su conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa. Codice tributo 2501

Il 17 gennaio 2019 Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie FAQ sull'imposta di bollo nella fattura elettronica chiarendo che

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

Ricordarsi di indicare sulla fattura elettronica, nel caso dovuta, l'imposta di bollo da 2,00, che verrà assolta in via virtuale

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti